



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 223

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 222 DEL 21-12-2016

**Oggetto: SGOMBERO, DIVIETO DI ACCESSO E DI UTILIZZO EDIFICIO SITO
IN VIA SANGIUSTESE (DEPOSITO)**

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Premesso

- che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da un evento sismico di eccezionale intensità (magnitudo 6.0) e che di seguito si è avviata una fase di criticità sismica, con il ripetersi di frequenti scosse;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che in data 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato nuovamente interessato da un evento sismico di eccezionale intensità (magnitudo 5.9) che ha aggravato la situazione emergenziale creatasi a seguito dell'evento sismico del 24 agosto c.a.;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che in data 30 ottobre 2016 il territorio comunale è stato nuovamente interessato da un evento sismico di eccezionale intensità (magnitudo 6.5) che ha ulteriormente aggravato la situazione emergenziale creatasi a seguito degli eventi sismici precedenti;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Vista la Legge n. 225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Vista la L.R. 32/2001 relativa al Sistema regionale di protezione civile;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

Visto il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 20/12/2016 si è svolto un sopralluogo per valutare l'agibilità dell'edificio secondo la procedura FAST da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio ad uso deposito sito in VIA SANGIUSTESE individuato catastalmente al foglio 10, part. 253 (di seguito edificio di che trattasi);

Preso atto che dal suddetto sopralluogo è stato accertato che le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dell'edificio di che trattasi non sono considerabili basse e che pertanto lo stesso è NON UTILIZZABILE;

Ritenuto che la situazione rilevata è tale da far sussistere un potenziale pericolo per l'incolumità degli occupanti dell'edificio di che trattasi;

Dato atto che dagli atti catastali l'edificio di che trattasi risulta essere:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio: 10 Particella: 253	MICOZZI Luca nato a VISSO il 24/01/1944

Dato altresì atto che della situazione accertata si è data immediata informazione diretta agli interessati a cui è stato anche intimato verbalmente lo sgombero dell'edificio di che trattasi;

Ritenuto pertanto, al fine di tutelare e salvaguardare la sicurezza e la privata incolumità degli occupanti, contingibile ed urgente ordinare:

- lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio di che trattasi nonché dell'area di pertinenza dello stesso per una fascia perimetrale di ampiezza pari alla sua altezza massima ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo li occupi, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale autorizzato ai sensi di legge o per le persone espressamente autorizzate dal Sindaco;
- la chiusura delle valvole principali degli impianti di acqua e gas metano dell'edificio di che trattasi, se presenti, ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- che il proprietario, o chiunque, a qualsiasi titolo, ne abbia la disponibilità, proceda ad adottare provvedimenti finalizzati ad impedirne l'accesso a chiunque;

DICHIARA,

sulla base dell'esito della scheda FAST, l'edificio di che trattasi NON UTILIZZABILE;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate, dalla data odierna e fino a revoca della presente Ordinanza:

- lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio di che trattasi nonché dell'area di pertinenza dello stesso per una fascia perimetrale di ampiezza pari alla sua altezza massima ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale autorizzato ai sensi di legge o per le persone espressamente autorizzate dal Sindaco;
- la chiusura delle valvole principali degli impianti di acqua e gas metano dell'edificio di che trattasi, se presenti, ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- che il proprietario, o chiunque, a qualsiasi titolo, ne abbia la disponibilità, proceda ad adottare provvedimenti finalizzati ad impedirne l'accesso a chiunque;

DISPONE

Per gli uffici, ognuno per la propria competenza,

- che copia della presente ordinanza sia notificata a norma di legge ai proprietari/titolari di diritti reali dell'edificio di che trattasi e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;
- di delimitare mediante nastri e transenne le aree accessibili al pubblico prospicienti l'edificio di che trattasi;
- che la presente ordinanza venga affissa sulle porte di ingresso dell'edificio di che trattasi unitamente ad un cartello con l'indicazione di pericolo e di divieto di accesso;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Questura di Macerata;
 - Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc..);

INCARICA

- l'Ufficio Segreteria di pubblicare e di trasmettere la presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza nonché agli Enti e ai Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato;
- l'Ufficio di Polizia Municipale di notificare agli interessati ed eseguire la presente Ordinanza, anche mediante la consultazione e le risultanze degli atti anagrafici dei residenti;
- l'Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe - Stato Civile di accertare quali sono i nuclei familiari che agli atti risultano risiedere nell'edificio di che trattasi;
- l'Ufficio Sisma – Area Lavori Pubblici di verificare se sussistono pericoli per la pubblica incolumità e, se del caso, individuare le misure provvisorie contingibili e urgenti da adottare per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'Ufficio Servizi Sociali di fornire assistenza per una sistemazione alloggiativa alternativa a chi ne faccia richiesta;

INDIVIDUA

quale responsabile del procedimento l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale;
che eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

che l'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per fornire assistenza per la sistemazione alloggiativa alternativa;

che tutta la documentazione inerente la presente Ordinanza è reperibile presso l'ufficio segreteria contattabile al n. 0733.550601;

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010 (60 gg);
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 (120 gg);

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI

